

Risoluzione del 07/10/1998 n. 152 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV

Istituto Mobiliare Italiano - Finanziamento a breve termine - Imposta di registro - Dichiarazione d'obbligo.

Sintesi:

Sintesi: Si riporta il testo della precedente nota n. 1998/109377 del 29.7.98 relativa al trattamento tributario applicabile ai contratti c.d. "revolving" ed alle successive dichiarazioni di obbligo.

Testo:

Con riferimento alla precorsa corrispondenza ed in esito alla richiesta formulata in data 14 settembre 1998 dall'IMI, nella qualita' di originario presentatore dell'istanza, anche in considerazione della rilevanza che potrebbe assumere la problematica relativa al trattamento tributario applicabile ai contratti c.d. "revolving" ed alle successive dichiarazioni d'obbligo, la Scrivente ritiene di dover ribadire, con la presente risoluzione, il contenuto della precedente nota 1998/109377 del 29/7/1998, che si riporta integralmente:

"Con istanza del 5 maggio 1994, l'IMI, chiedeva di conoscere il parere della Scrivente sul trattamento tributario applicabile ai finanziamenti c.d. "revolving", ovvero rinnovabili con scadenza inferiore a 18 mesi, stipulati mediante scrittura privata e alla dichiarazione d'obbligo ad essi collegata, sottoscritta dal finanziato a favore dell'IMI.

A parere del suddetto IMI, il finanziamento e la successiva dichiarazione d'obbligo costituiscono una operazione unitaria.

L'istituto ritiene, pertanto, essendo l'atto principale sottoposto all'IVA, che anche la dichiarazione d'obbligo successiva debba essere attratta dallo stesso regime tributario e che, quindi, sotto il profilo dell'imposta di registro, troverebbe applicazione il disposto dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

In proposito codesta Direzione Regionale delle Entrate con la nota n. 36596 del 3 settembre 1996, si e' espressa nel senso di ritenere che l'atto d'obbligo, in quanto autonomo, costituisce una sorta di "riconoscimento di debito" sottoposto, pertanto, all'imposta proporzionale di registro del 3% prevista all'art. 9 della I parte della Tariffa allegata al citato D.P.R. n. 131 del 1986.

Esaminata la questione, la Scrivente giudica necessario stabilire preliminarmente se il finanziamento e le dichiarazioni d'obbligo costituiscano un'operazione unitaria ovvero, se diversamente, si tratti di atti distinti ed autonomi, in quanto nel primo caso, l'assoggettamento ad IVA dell'intera operazione comporterebbe, in virtu' del principio di alternativita', l'applicazione, anche alle dichiarazioni d'obbligo, dell'imposta di registro in misura fissa, mentre la seconda soluzione interpretativa comporterebbe l'applicazione alle dichiarazioni d'obbligo dell'imposta di registro proporzionale, di cui all'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Codesta Direzione Regionale ha ritenuto sussistere assoluta autonomia tra il contratto avente ad oggetto l'apertura di credito e le singole dichiarazioni d'obbligo con cui il finanziato, in occasione dei prelievi, si riconosce debitore della somma utilizzata e si impegna alla restituzione della stessa. Le dichiarazioni d'obbligo, in particolare, sarebbero riconducibili alla fattispecie legale tipica della promessa di pagamento e ricognizione di debito, disciplinata dall'art. 1988 del codice civile, e, in considerazione della completa autonomia rispetto al contratto di apertura di credito, sarebbero soggette all'imposta proporzionale di registro nella misura del 3 per cento.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell'art. 1842 del codice civile, l'apertura di credito "e' il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo indeterminato".

Se e' vero che oggetto del contratto e' la messa a disposizione del denaro e non il godimento dello stesso, non puo' pero' revocarsi in dubbio che la messa a disposizione delle somme e' preordinata alla loro eventuale utilizzazione da parte del beneficiario: la possibilita' di effettuare prelievi di denaro non puo' quindi ritenersi completamente estranea alla causa contrattuale. Proprio per questo, sembra ragionevole ritenere che le dichiarazioni d'obbligo rese dal finanziato all'atto di ogni erogazione non siano estranee al rapporto di finanziamento, bensì afferiscano alla fase di esecuzione dello stesso: il fatto che le parti abbiano contrattualmente previsto, a carico del finanziato, questo adempimento particolare, estraneo alla disciplina legale tipica dell'apertura di credito, non puo' portare ad escludere l'unitarieta' del finanziamento, inteso sia come fatto economico che come istituto giuridico.

La Scrivente, non condividendo l'avviso espresso da codesta Direzione Regionale, ritiene che le dichiarazioni di obbligo rese dai beneficiari delle erogazioni, in quanto articolazioni procedurali di un unico rapporto di finanziamento, soggetto all'imposta sul valore aggiunto, debbano essere tassate, ai fini dell'imposta di registro, con applicazione del tributo in misura fissa, così come previsto dal citato art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131."

Si invita codesto direttivo Ufficio a partecipare il contenuto della presente risoluzione all'Istituto Mobiliare Italiano I.M.I. S.p.A..